

Traduzione<sup>1</sup>

## Protocollo

**che modifica la Convenzione del 3 aprile 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio**

Concluso il 1° luglio 2014

Approvato dall'Assemblea federale il ...<sup>2</sup>

Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan,*

desiderosi di concludere un protocollo al fine di modificare la Convenzione del 3 aprile 2002<sup>3</sup> tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione») e del suo Protocollo il 3 aprile 2002 (di seguito «il Protocollo»),

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. I**

Dopo l'articolo 25 della Convenzione è aggiunto un nuovo articolo 25<sup>bis</sup> (Scambio di informazioni) dal seguente tenore:

«*Art. 25<sup>bis</sup>*      Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o

<sup>1</sup> Dal testo originale tedesco.

<sup>2</sup> FF 2014 7923

<sup>3</sup> RS 0.672.962.11

in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

- a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate secondo questo paragrafo, sempre che sia indispensabile per soddisfare gli obblighi da esso previsti.»

## **Art. II**

Nel Protocollo è aggiunto il seguente nuovo numero 5:

«5. *Con riferimento all'articolo 25<sup>bis</sup>*

- a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali d'informazione previste nella sua procedura fiscale interna.
- b) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25<sup>bis</sup> della Convenzione le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità dello Stato richiesto:

- (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta,
  - (ii) il periodo oggetto della domanda,
  - (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla natura e sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
  - (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
  - (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
- c) Resta inteso che il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) della lettera b devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
- d) Resta inteso che, sulla base dell'articolo 25<sup>bis</sup> della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
- e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

### **Art. III**

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il Protocollo di modifica entra in vigore alla data dell'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica saranno applicate alle domande di informazioni presentate a partire dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica per gli anni fiscali o gli esercizi che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Berna, il 1° luglio 2014, in due esemplari in lingua tedesca, uzbeka e inglese ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e uzbeko, prevarrà il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Jacques de Watteville

Per il  
Governo della Repubblica dell'Uzbekistan:  
Botir Rahmatovich Parpiyev